



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE

La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione delle Controversie Individuali e Collettive (CPPC), costituita in conformità all'art. 16 del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario, ad iniziativa dell'Associazione del Terziario della provincia di Bari – Confcommercio e della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-IUL, sottoscritto il 23.5.2001, svolge il tentativo di conciliazione secondo la seguente procedura.

- 1) La Commissione di Conciliazione è composta, in modo paritetico, da numero sei membri rappresentanti effettivi e altrettanti supplenti, di cui,
 - per i datori di lavoro, tre rappresentanti nominati dall'organizzazione imprenditoriale dell'Associazione del Terziario della provincia di Bari-Confcommercio e,
 - per i lavoratori, tre rappresentanti nominati dall'Organizzazione sindacale della FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL e UILTUCS-IUL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.

- 2) La Commissione di Conciliazione al suo interno ed alla prima riunione nomina, il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione, garantendo la bilateralità delle cariche. L'attività di assistenza e segreteria è svolta dal Direttore dell'Ente Bilaterale e dagli uffici di segreteria.

- 3) Ai fini della validità della riunione della CPPC, è necessaria la presenza di almeno un rappresentante del datore di lavoro e di uno dei lavoratori, unitamente a quella del Presidente dell'Ente Bilaterale o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal vicepresidente. Ove la riunione della CPPC, non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti sopra indicati, il Presidente certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

- 4) La parte interessata alla definizione della controversia, per il tramite della Confcommercio di Bari e Provincia ovvero, dell'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato, è tenuta a formulare alla Commissione la richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione.
Detta richiesta deve essere contestualmente comunicata dall'istante alla controparte e comunque, deve indicare:
 - l'individuazione delle parti ed il relativo domicilio (la sede dell'impresa, quella cui è addetto il lavoratore e la residenza del lavoratore);
 - il tipo e la durata del rapporto, la qualifica attribuita e le mansioni effettivamente svolte;



- l'an ed il *quantum debeatur* della domanda, con la puntuale esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, nonché l'esposizione analitica delle pretese economiche distinte secondo i periodi ed i titoli;
- ove si ritenga, l'autorizzazione ad inoltrare la convocazione ad un numero di telefax ovvero ad un indirizzo e.mail.

Tali indicazioni sono preordinate ad assicurare, da parte dei componenti della Commissione di Conciliazione e delle controparti, la conoscenza dei termini effettivi della controversia, garantendo la dialettica *inter partes* e l'effettiva instaurazione del contraddittorio.

5) A seguito della richiesta di cui al punto che precede, la convocazione della CPPC deve essere effettuata a cura della Segreteria della CPPC entro 20 giorni dalla richiesta medesima, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere comunque espletato entro e non oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 80/98.

Detto termine decorre dalla data di ricevimento o presentazione della richiesta da parte della CPPC.

Trascorso tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412 bis c.p.c.

6) La CPPC esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c., come modificati dalla L. 533/73 e dai D.Lgs. n. 80/98 e n. 387/98.

In particolare:

- nel caso in cui la conciliazione abbia esito positivo, il verbale di conciliazione deve essere sottoscritto dalle parti e dal Presidente della Commissione, che ha esperito il tentativo;
- nel caso in cui la conciliazione non riesca, il verbale va ugualmente redatto e deve riportare le ragioni del mancato accordo. In tale verbale può essere indicata la soluzione parziale della controversia sulla quale entrambe le parti si trovano d'accordo, precisando, se possibile, l'ammontare del credito dovuto al lavoratore. Il verbale quindi acquista, in relazione alla soluzione parziale, forza di titolo esecutivo;
- nel caso in cui una delle due parti non compaia, va redatto il verbale di assenza;
- nel caso in cui nessuna delle due parti compaia la Commissione darà atto della circostanza nel registro di cui in appresso.

7) Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della CPPC presso la Direzione Provinciale del Lavoro e a tal fine deve contenere :

- a) il richiamo al contratto di accordo collettivo che disciplina la controversia conciliata;
- b) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
- c) la presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate;



8) Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione, conferendogli una procura "speciale" mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

9) Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione di conciliare la stessa, ai fini e per gli effetti, del combinato disposto degli artt. 2133, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c., come modificati dalla legge 533/73 e dal D.Lgs n. 387/98 in sede CPPC.

10) A cura della Segreteria della CPPC, è tenuto il Registro di Protocollo, nel quale vengono riportate le istanze ricevute dalla Commissione con l'assegnazione di numero progressivo di protocollo, identificativo di ciascuna istanza. Il numero di protocollo identifica la pratica e viene riportato su tutti i documenti attinenti alla pratica, ivi compresi i verbali di conciliazione o assenza o mancato accordo.

Il Registro di Protocollo può anche essere tenuto in forma informatica ma ne deve essere conservata una copia cartacea recante la firma del presidente della Commissione su tutti i fogli.

11) Al termine dell'esperimento del tentativo di conciliazione è prevista, a cura della segreteria, la redazione del processo verbale, il quale deve essere riportato nel registro del protocollo e che, deve contenere in particolare:

- a) nel caso in cui la conciliazione riesca, la sottoscrizione delle parti, dei componenti la Commissione e del presidente della Commissione il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti e/o la loro eventuale impossibilità a sottoscriverlo;
- b) nel caso in cui la conciliazione non riesca, l'indicazione delle ragioni del mancato accordo;
- c) nel caso in cui una delle parti compaia, l'indicazione della mancata comparizione.

Nel caso di mancata comparizione di entrambe le parti, la circostanza sarà annotata sul Registro di Protocollo.

12) Ai sensi della Legge 24 novembre 2010. N. 183, viene costituito presso l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario il Collegio Arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente art.4, ed ai sensi dell'art. 412 – ter c.p.c. e delle specifiche disposizioni (art. 38) del CCNL TDS.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall'art. 5, Legge 11 agosto 1973, n. 533, al Collegio arbitrale può essere promosso, da parte di ciascuna delle parti coinvolte nel procedimento conciliativo, il deferimento della controversia, secondo le norme previste dal presente accordo. Ove il tentativo di conciliazione di cui l'art. 412-ter, abbia esito negativo, le Parti potranno adire il Collegio Arbitrale entro i successivi 30 giorni.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della Legge 300/70, al Collegio Arbitrale può essere affidato il mandato a risolvere le controversie relative all'impugnazione di provvedimenti disciplinari, secondo le procedure di seguito indicate.



- 13) Il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato è composto da tre membri di cui due con funzioni di arbitro, scelti uno dalla CONFCOMMERCIO BARI e un altro designato dalle organizzazioni sindacali territoriali FILCAMS, FISASCAT E UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In caso di Collegio Arbitrale costituito per l'esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al precedente art. 3. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti sindacali, possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione.
- Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo dalle due organizzazioni territoriali. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente, lo stesso verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
 - Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.

L'Ente Bilaterale Territoriale fornirà un segretario che si occuperà di ogni mansione di cancelleria (comunicazioni, verbalizzazione, copie, battitura testi, ecc.)

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

La parte interessata dovrà fare domanda (predisposta in apposito modulo) per l'attivazione del Collegio di Conciliazione e Arbitrato presso l'Ente Bilaterale Territoriale, il quale, nei trenta giorni successivi, dovrà inviarne comunicazione alla controparte, indicando l'oggetto della controversia. La controparte, se vorrà aderire alla procedura, dovrà farlo entro 10 giorni dal ricevimento mediante sottoscrizione di apposito modulo che le verrà inviato.

Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.

ASSISTENZA ALLE PARTI

Le parti saranno assistite ciascuna da un esperto, nominato dalla rispettiva associazione sindacale o datoriale di appartenenza, chiamato Difensore.

ATTIVAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE





L'Ente Bilaterale Territoriale, una volta pervenuta l'accettazione scritta dell'altra parte, dovrà nei successivi 15 giorni costituire il Collegio di Conciliazione e Arbitrato. Una volta costituito il collegio, il Presidente provvederà a fissare entro 15 giorni la prima riunione del Collegio con la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

- L'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
- L'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
- Eventuali ulteriori elementi istruttori quali scritti, documenti e all'occorrenza informativi.

LA PROCEDURA

Il Collegio, operando nel rispetto dei principi di lealtà, di correttezza, di buona fede e specificatamente del diritto alla difesa, emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

- 14) Le parti si danno atto che il Collegio Arbitrale, di cui all'art. 4, ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per effetti della Legge 4 novembre 2010 n. 183 e svolge le proprie funzioni sulla base del presente Regolamento.

Le parti, nell'apposito modulo. Dovranno esonerare il Collegio da ogni eventuale responsabilità relativa a richieste di risarcimento danni o altro.

Il lodo è emesso nel rispetto delle disposizioni inderogabili di legge e di contratto, ed è impugnabile ai sensi di legge avanti al Tribunale.